

STATUTO

**AGRI BOMBOM - SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORRICE FR VIA UMBERTO I 27

Numero REA: FR - 300202

Codice fiscale: 03126350606

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-10-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio n.1321 Raccolta n.801

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
"AGRI BOMBOM - SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - Denominazione e Sede

E' costituita una Società cooperativa per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, lettera a) e b) della normativa prevista dalla Legge n.381 del 1991, del successivo D.Lgs. 112/2017, nonché sulle norme del codice civile sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, denominata: **"AGRI BOMBOM - SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**.

A seguito dell'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese, la cooperativa sociale potrà inserire nella propria denominazione il sintagma "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS", ai sensi degli articoli 11 e 12 D.Lgs. 117/2017.

La società cooperativa ha sede nel Comune di Torrice.

La Cooperativa con delibera assunta in conformità della legge ed allo statuto e su delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria anche altrove.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

ARTICOLO 2 - Durata

La Società cooperativa avrà fino al trentuno (31) dicembre duemilasettanta (2070) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

ARTICOLO 3 - Scopo

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, e pertanto di operare come Cooperativa sociale di tipo A e con particolare riferimento alle persone svantaggiate, attraverso lo svolgimento delle attività sociali, mediante l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e pertanto di operare come Cooperativa sociale di tipo B, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi della legge 381 dell'8 novembre 1991.

Le prestazioni di cui alla lettera A della L.381/91 possono essere realizzate anche avvalendosi delle attività lavorative dei soggetti svantaggiati, perseguendo al contempo le finalità proprie della tipologia di cui alla lettera B della sopracitata legge.

Resta fermo l'obbligo di adottare contabilità separate, ove ne ricorrano i presupposti per le attività previste per la lettera A e distintamente per la lettera B.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire il miglioramento produttivo della terra e lo sviluppo della produzione agricola e agroalimentare dei territori dei Comuni del Lazio e del centro d'Italia, attraverso la diffusione e commercializzazione dei prodotti allo stato naturale o come risultato di adeguate trasformazioni e manipolazioni, alle migliori condizioni di mercato.

2. Rientra negli scopi della Cooperativa:

- a) coltivare i terreni agricoli e silvicoli di proprietà della Cooperativa e dei Soci;
- b) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- c) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente i prodotti propri e dei Soci;
- d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità;
- f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con i Soci nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- g) adottare tecnologie innovative in campo agricolo;
- h) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;
- i) avvicinare alla cultura agricola le nuove generazioni attraverso l'educazione all'ambiente ed al cibo.

La Cooperativa potrà partecipare ad altri Organismi, Istituzioni ed Enti in genere pubblici e privati, consorzi, società, imprese di qualsiasi natura, che abbiano finalità, che possono concorrere direttamente e/o indirettamente al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo. Per tale motivo la Cooperativa potrà aderire alle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

La Cooperativa potrà operare, con l'ausilio dei Soci, anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.

ARTICOLO 4 - Oggetto

La cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, l'assunzione di lavori in genere per conto proprio o per conto terzi, per enti privati e pubblici, in appalto o mediante convenzioni con consorzi di cooperative, al fine di operare come cooperativa sociale di tipo A e di tipo B, ove ne occorrono i presupposti, ai sensi della legge 381/91.

La Cooperativa ha come oggetto sociale prevalente l'esercizio delle attività di cui all'art.2135 del Codice Civile, tra cui in particolare le seguenti attività:

a) coltivare i terreni agricoli e silvicoli di proprietà della Cooperativa e dei Soci, allevare animali e realizzare le attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dalla Cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge;

b) acquistare o assumere in affitto o in altre forme, terreni per coltivarli a conduzione propria o unita, oppure anche a conduzione divisa ma con unità di direttive. In quest'ultimo caso la Cooperativa potrà acquistare a nome proprio il terreno assegnandolo successivamente in comodato d'uso ai propri Soci Cooperatori usufruendo anche delle leggi vigenti e future per la concessione di terre incolte o mai coltivate;

c) garantire il mantenimento dell'efficienza delle risorse patrimoniali proprie e dei Soci, anche mediante opere di miglioramento fondiario quali sistemazioni idrauliche, bonifiche dei terreni, costruzione e ristrutturazione dei fabbricati;

d) assumere lavori di bonifica, opere di sistemazione e manutenzione forestale, idraulica ed ambientale, realizzazione, mantenimento e ripristino di aree verdi sia da privati sia da Enti Pubblici e qualunque altro intervento agricolo di ogni genere e tipo nel rispetto dei limiti previsti per il mantenimento della qualifica di Imprenditore

Agricoltore Professionale;

e) acquistare o noleggiare e gestire le macchine agricole per l'esercizio delle attività inerenti all'oggetto sociale, anche ricercandone la gestione in forme associate con altre cooperative o produttori agricoli;

f) gestire la raccolta di prodotti agricoli e zootecnici, curandone la conservazione, provvedere alla loro trasformazione e vendita direttamente o aderendo e partecipando ad organismi cooperativi ed associazioni di produttori;

g) acquisire immobili da adibire ad uso conduzione agricola, trasformazione e conservazione di prodotti, o per uso abitazione dei Soci Cooperatori;

h) acquistare, costruire e gestire impianti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti e sottoprodotti, nonché di impianti ed attrezzature per servizi ausiliari e per attività connesse all'agricoltura secondo quanto previsto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali;

i) assistere e informare i propri soci cooperatori, anche con l'ausilio di tecnici esterni, per l'utilizzazione delle tecniche colturali idonee ad ottenere la omogeneità delle produzioni e loro qualità secondo disciplinari di produzione interni e/o esterni. A tale scopo si può provvedere alla fornitura ai Soci di mezzi tecnici appropriati per la produzione e la commercializzazione dei loro prodotti fornendo beni o servizi utili alla conduzione dei loro terreni (forniture di concimi, mangimi, sementi, anticrittogamici, fertilizzanti, piante ed attrezzi agricoli e quanto altro si rende utile al miglioramento ed all'incremento dei terreni dei Soci, compresa la lotta con qualsiasi mezzo ai parassiti delle piante coltivate);

j) realizzare e gestire i servizi di interesse comune per la conduzione di aziende dei Soci, ivi compresi impianti di irrigazione, strade interpoderali, servizi connessi allo sviluppo agricolo;

k) svolgere servizi di carattere tecnico ed amministrativo alla gestione e all'amministrazione dell'azienda agricola, in tutte le sue forme e tipologie;

l) acquisire sul mercato, nei limiti previsti dalla legge per le società cooperative a mutualità prevalente, materie prime e prodotti finiti non conferite dai Soci, ai fini di un idoneo e razionale utilizzo dei propri impianti di raccolta, trasformazione e commercializzazione;

m) conseguire marchi di qualità per valorizzare e tutelare l'origine delle produzioni agricole e agroalimentari proprie e dei Soci;

n) realizzare iniziative pubblicitarie e commerciali per la promozione delle produzioni agricole e agroalimentari proprie e dei Soci;

o) svolgere attività agrituristica, di turismo rurale o di

fattoria didattica ed orto florovivaistica e quindi acquistare, affittare o assumere in gestione a vario titolo, costruire o ristrutturare fabbricati o altre strutture funzionali alla realizzazione delle suddette attività;

p) gestire, in forma diretta o indiretta, spacci, negozi o punti vendita comunque denominati, per l'immissione al diretto consumo dei prodotti agricoli e agroalimentari propri e dei Soci;

q) coltivare colture con finalità non alimentari e acquistare, costruire e gestire impianti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti e sottoprodotti;

r) realizzare e gestire impianti per la produzione e l'utilizzazione di energia dalle seguenti tipologie di biomasse:

- biomasse vegetali di origine forestale;
- biomasse industriali per la produzione di bio-combustibili;
- biomasse residuali di origine agricola, intendendo con questo termine sia i residui agricoli derivanti dalla raccolta di prodotti per uso alimentare sia i residui derivanti da processi produttivi agro-industriali;

s) realizzare e gestire impianti per la produzione e l'utilizzazione di energia da altre fonti rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, eolico, idrico);

t) propagandare e promuovere studi e ricerche utili al progresso di tecniche colturali di trasformazione e /o conservazione per il raggiungimento di posizioni sempre più idonee alla valorizzazione dei prodotti agricoli.

La Cooperativa, in conformità delle norme comunitarie europee e nazionali che disciplinano l'organizzazione comune dei prodotti agricoli, potrà esplicare l'attività di ammasso volontario o stoccaggio dei prodotti agricoli, assumendo a tal fine per conto dei competenti organismi di intervento, i servizi connessi ai compiti esecutivi per l'attuazione degli interventi di mercato con gli organismi comunitari, nazionali e/o regionali a tal scopo preposti;

u) svolgere servizi nell'interesse dei Soci di carattere amministrativo relativi alla gestione ed all'amministrazione dell'azienda agricola;

y) svolgere qualunque altra attività atta a conseguire gli scopi sociali.

La concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente sia in nome e per conto dei Soci.

La Cooperativa si propone inoltre lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, programmando nel medio termine l'avvio di catene di produzione trasformazione dei prodotti nonché la creazione di canali di vendita in Italia ed all'estero dei predetti prodotti. Spetterà al Consiglio di Amministrazione delineare i programmi per la realizzazione dei relativi progetti.

La Cooperativa in ambito sociale svilupperà le seguenti attività:

- assistenza socio - sanitaria anche domiciliare, compresa la gestione di centri diurni, di primo intervento, di accoglienza e di comunità alloggio per il recupero di persone socialmente svantaggiate, in particolare anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati;
- gestione di case famiglia, centri diurni e/o notturni in particolare per anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati;
- animazione e iniziative ricreative, culturali, sportive atte a raggiungere lo scopo sociale;
- assistenza scolastica, ivi compresa l'attività di asilo nido e di agriasilo;
- assistenza ed aiuto alle famiglie economicamente disagiate;
- assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- gestione di centri di riabilitazione;
- gestione di centri diurni e di altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso attività motorie, culturali, artistiche e ricreative ambientali, agricole (gite soggiorni climatici e quant'altro), di laboratorio (pittura - scultura - disegno - modellismo - musica - teatro ed altre attività manuali e pratiche), di ludoteca e di cineforum;
- attività educative, formative, di supporto scolastico ed extrascolastico per i minori e adulti destinatari dello scopo sociale, in particolare degli immigrati e dei gitani;
- gestione di spazi socio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, trasporti per l'integrazione dei soggetti destinatari dello scopo sociale;
- ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio, spettacoli etc., attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o di gruppi culturalmente svantaggiati;
- attività di turismo sociale;
- attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale socio - assistenziale e adatto alle attività previste dallo statuto;
- gestione di corsi di formazione professionale attraverso corsi organizzati, lezioni e conferenze nei settori di cui all'oggetto sociale;
- gestione di biblioteche in genere e attività di sportello informa giovani;
- attività di collaborazione con associazioni ed enti che operano nel settore socio - sanitario ed educativo.

Le attività di cui al presente oggetto Sociale saranno svolte nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di

esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi; sono pertanto espressamente escluse dal presente oggetto sociale tutte quelle attività professionali il cui esercizio la legge riserva a persone iscritte negli appositi albi.

La Cooperativa potrà gestire i servizi in proprio e/o stipulare convenzioni con enti locali, pubblici e privati.

La Cooperativa provvederà a curare l'istruzione, la formazione professionale e l'aggiornamento dei soci e del personale anche mediante l'istituzione di corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento.

La Cooperativa potrà usufruire di contributi, finanziamenti anche agevolati, sussidi e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente, finalizzati al conseguimento dei propri scopi.

La Cooperativa potrà aderire ad altri enti o organismi economici, morali, culturali ed assistenziali.

La Cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti e organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

Per il conseguimento degli scopi sociali e delle proprie finalità di Cooperativa sociale, tra l'altro, potrà con carattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non in via prevalente senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalla legge n. 197/91 e dai D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58:

1) esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, non nei confronti di terzi, nonchè assumere e cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite sia costituende), aventi scopo analogo od affine al proprio;

2) avvalersi delle provvidenze e delle agevolazioni previste dagli enti pubblici e privati, siano essi territoriali, comunali, provinciali, regionali, nazionali che comunitarie;

3) curare l'innovazione tecnologica a vantaggio degli associati e del Movimento cooperativo in genere;

4) collaborare con la Cooperazione internazionale al fine di promuovere e gestire progetti di partecipazione cooperativa, sia all'interno della UE che fuori della UE.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo od

all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Le attività indicate sopra i punti a) e b) saranno svolte con modalità funzionalmente tra loro collegate in modo da ottenere il massimo risultato degli scopi perseguiti da quanto indicato al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 5 - Assenza di scopo di lucro

Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16 del D.Lgs. 112/2017, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto della normativa vigente anche in tema di cooperative.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore

normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Non si considera distribuzione neanche indiretta di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale effettuata ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto da imprese sociali costituite in forme di società cooperativa, a condizione che lo statuto indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo nella gestione mutualistica.

3. L'impresa sociale può con decisione dei soci destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore

diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci cooperatori o lavoratori coloro che concorrono alla gestione dell'impresa, partecipano alla formazione degli organi sociali, contribuiscono alla formazione del capitale sociale e mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Può diventare socio cooperatore chi abbia compiuto i diciotto anni di età ed abbia o sia in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e, per l'effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione, possa partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Possono inoltre essere ammessi anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci cooperatori quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 31 gennaio 1992 n. 59, possono essere ammessi alla cooperativa, su delibera dell'organo amministrativo, persone fisiche e/o giuridiche che, pur non avvalendosi delle prestazioni istituzionali della cooperativa, investono nell'impresa capitali destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi la capacità giuridica di agire, che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali, con preferenza per coloro che rientrano nella categoria delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 l.381/91 i quali, tra l'altro, a mente di detto articolo devono rappresentare almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della cooperativa.

A mente dell'art.2 della L. 381/91, è altresì prevista, nell'ambito dei soci cooperatori, la presenza di soci volontari per coloro i quali, rispondendo alle caratteristiche di cui sopra, prestino gratuitamente la propria opera: ai soci volontari sarà corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Organo

Amministrativo per la totalità dei soci. I soci volontari non potranno superare il cinquanta per cento (50%) del numero complessivo dei soci e verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

ARTICOLO 7 - Categoria Speciale di Soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi o qualitativi;
- e) la cessazione del servizio in relazione al cui svolgimento l'inserimento nella compagine cooperativa si è determinato;
- f) la cessazione delle specifiche temporanee esigenze che avevano determinato l'inserimento del socio.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei

diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per la sua ammissione nella categoria dei soci cooperatori ordinari.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. L'accoglimento della domanda importa la fruizione del ristorno cooperativo con effetto dal primo inserimento del socio nella cooperativa. All'uopo l'organo gestorio provvede ai necessari accantonamenti, costituendo apposita riserva all'interno del bilancio. Di tale riserva i soci ordinari non possono disporre, salvo che ai fini della ricopertura di perdite e a condizione che risultino esaurite le altre riserve e gli accantonamenti.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica o P.E.C., e, se presente, numero partita IVA;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale, nel caso in cui essa sia contenuta nello statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Accertata l'esistenza dei requisiti, l'organo amministrativo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

L'ammissione dei nuovi consorziati è effettiva soltanto dopo il versamento dell'intera quota sociale, del contributo di ammissione e del contributo annuale. La delibera sulla domanda avverrà secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 9 - Diritti ed Obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo;
 - degli eventuali contributi in conto esercizio per particolari esigenze della Società, con le modalità che verranno determinate da apposito regolamento e, per il comparto Comuni ed Amministrazioni Pubbliche, entro i limiti approvati dagli Enti stessi;
 - all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

b) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da presentare personalmente o da inviare con lettera raccomandata alla Cooperativa.

TITOLO IV

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10 - Perdita Della Qualità Di Socio

1. La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Al recesso si applicano le norme di cui all'art. 2532 C.C.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 12 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti inadempiente per le obbligazioni che derivino

dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trenta (30) giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione non adempia entro trenta (30) giorni, al versamento del valore delle partecipazioni sociali, sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale o Arbitro, secondo quanto previsto dal presente statuto negli articoli di riferimento, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 13 - Morte del Socio

In caso di morte del socio si farà luogo alla liquidazione della sua quota a favore degli eredi. Per gli eredi del socio defunto e per il socio escluso o receduto la liquidazione della quota sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio in conformità all'art.2535 commi 1 e 2 C.C.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

ARTICOLO 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi articoli.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione,

unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote sociali in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote sociali per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati dall'articolo referente all'esclusione, lettere b), c), d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

TITOLO V

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 15 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro cinquanta virgola zero zero (50,00). Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai valori di legge;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili, e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai soci;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 16 - Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori

In ogni caso le partecipazioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2530 c.c. e si considerano vincolate a favore

della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

ARTICOLO 17 - Divieto di trasferimento delle partecipazioni

La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art.2530, ultimo comma, del codice civile, il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

ARTICOLO 18 - Acquisto di partecipazioni proprie spettanti ai soci cooperatori

L'Organo Amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare partecipazioni dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ARTICOLO 19 - Prevalenza della Mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Per tale motivo:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 20 - Bilancio di esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri di oculata prudenza e la vigente normativa anche tributaria, depositandolo presso il registro delle imprese, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435 ter del codice civile in quanto compatibili.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro il maggior

termine previsto dal codice civile ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La cooperativa sociale deve tenere il libro giornale ed il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili.

In particolare, nella relazione al bilancio dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione ai soci lavoratori di un ulteriore trattamento economico a titolo di ristorno nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

I ristorni competono ai soci - nel rispetto della parità di trattamento - in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata ed in particolare saranno ripartiti in base alle ore lavorate, alla tipologia di lavoro svolto ed agli altri eventuali criteri obiettivi che potranno essere determinati in apposito regolamento interno.

Gli utili eventuali andranno devoluti:

- a) per non meno del trenta per cento (30%) alla riserva legale;
- b) il tre per cento (3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un eventuale dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo previsto per i buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

In deroga a quanto sopra l'assemblea dedotte le quote di cui ai punti a) e b) può destinare l'eccedenza attiva residua a riserva straordinaria indivisibile.

La cooperativa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 21 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione.

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. Ove nominato, l'organo di controllo, anche monocratico, avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.

Per quanto non previsto, si applica il combinato disposto degli articoli 2477 e 2543 del codice civile.

ARTICOLO 22 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo Amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R o tramite P.E.C., inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica ordinaria, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'articolo sul bilancio d'esercizio.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo Amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Sindaco unico o dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e del Sindaco o dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 23 - Funzioni dell'Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili, delibera circa

le modalità di destinazione e copertura delle perdite, nonché sulla quantificazione e sull'attribuzione dei ristorni ai soci;

b) procede alla nomina e revoca l'Organo Amministrativo;

c) procede all'eventuale nomina del Sindaco Unico, dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;

d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

e) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi di quanto previsto dal presente statuto nell'apposito articolo;

f) approva gli eventuali regolamenti interni;

g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;

b) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

c) le altre materie indicate dalla legge.

ARTICOLO 24 - Costituzione e Quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo.

ARTICOLO 25 - Voto ed Intervento

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha diritto a un solo voto, per i soci sovventori si applica quanto previsto nel titolo a loro dedicato.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e

di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due (2) soci, la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza semplice per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

ARTICOLO 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

TITOLO VII
AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 27 - Forme di Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata su decisione dei soci in occasione della nomina da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Nello Statuto quando si fa riferimento all'Organo Amministrativo si riferisce al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 28 - Organo Amministrativo

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio, al Sindaco Unico o a ciascun membro del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori ed il sindaco o tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse

condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

ARTICOLO 29 - Compiti dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ARTICOLO 30 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale o del Sindaco unico qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, o del Sindaco unico, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

La convocazione può essere effettuata direttamente dai soci al Tribunale ai sensi dell'articolo 2545 quinquiesdecies del codice civile.

ARTICOLO 31 - Compenso degli Amministratori

Agli Amministratori spetta un compenso a ragion di rimborso per le spese sostenute per il lavoro d'ufficio.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

ARTICOLO 32 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33 - Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e ne determinerà i compensi.

ARTICOLO 34 - Devoluzione del Patrimonio Finale

A seguito dello scioglimento della società, o della perdita della qualifica di impresa sociale il patrimonio sociale è devoluto, anche ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017, nel seguente ordine:

- a) rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli di debito e simili, dagli stessi posseduti;
- b) restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ed aumentato a norma di legge;
- c) devoluzione, salvo quanto altro inderogabilmente previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

REGOLAMENTI - PRINCIPI DI MUTUALITA' e RINVIO

ARTICOLO 35 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

ARTICOLO 36 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 37 - Arbitrato

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di

esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

ARTICOLO 38 - Clausola sulla qualifica di società agricola

La cooperativa si configura come società agricola, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 99/2004 e s.m.i. ed a tal fine si precisa: che ha quale oggetto esclusivo l'esercizio di attività agricola, ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c. e dell'art.1, comma 2, del D. Lgs. 228/2001; che almeno uno degli amministratori, che è anche socio cooperatore, è in possesso (od acquisirà la) qualifica di imprenditore agricolo professionale ovvero di coltivatore diretto.

A tal fine in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, dell'amministratore o degli amministratori soci in possesso delle suddette qualifiche, costituisce requisito di eleggibilità per gli amministratori da nominarsi, in sostituzione, il possesso delle suddette qualifiche.

E' fatto divieto all'amministratore socio, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale, di apportare tale qualifica in altre società, ai fini dell'attribuzione della qualifica di società agricola.

ARTICOLO 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata dettate dal codice civile, nonché la disciplina dettata dal D.Lgs.112/2017, anche in tema di lavoro nell'impresa sociale di cui all'art.13 del D.Lgs. 112/2017.

FIRMATO: ERBA FRANCESCO - CAPUTI GIUSEPPE - CAPERNA ANTONELLO - ALICE FIORLETTA (I.S.)

[illegible]